

## STATUTO DELLA FONDAZIONE CAF ONLUS

Art. 1	—	Denominazione e sede .....	2
Art. 2	—	Scopi e attività .....	2
Art. 3	—	Altre attività strumentali e connesse.....	2
Art. 4	—	Patrimonio .....	2
Art. 5	—	Partecipanti della Fondazione .....	3
Art. 6	—	Organi della Fondazione .....	3
Art. 7	—	Consiglio .....	3
Art. 8	—	Composizione del Consiglio .....	3
Art. 9	—	Adunanze del Consiglio .....	3
Art. 10	—	Presidente .....	4
Art. 11	—	Vicepresidente .....	4
Art. 12	—	Comitato direttivo .....	4
Art. 13	—	Tesoriere, Segretario, Direttore Scientifico .....	4
Art. 14	—	Collegio Scientifico .....	5
Art. 15	—	Presidente e Consiglieri Onorari .....	5
Art. 16	—	Comitato d'Onore .....	5
Art. 17	—	Revisore dei Conti .....	5
Art. 18	—	Modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto .....	5
Art. 19	—	Liquidazione .....	5
Art. 20	—	Rinvio alle norme .....	5

### Art. 1 — Denominazione e sede

È costituita la Fondazione denominata “Fondazione Centro di aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia in crisi – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in breve anche semplicemente “Fondazione CAF Onlus”. La qualifica ONLUS, ossia “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale”, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, sarà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione e viene assunta a tutti ai sensi dell’art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997.

La Fondazione avrà sede in Milano, Via Vittorio Emanuele Orlando, n. 15. Ulteriori sedi operative potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio.

### Art. 2 — Scopi e attività

Attraverso attività di solidarietà sociale, la Fondazione persegue lo scopo di realizzare e/o finanziare interventi di prevenzione e sostegno del nucleo familiare in favore di minori che versino in uno stato di bisogno derivato da abusi, violenze, maltrattamenti, abbandono o che, comunque, siano a rischio di emarginazione, nonché delle relative famiglie di provenienza, ovvero affidatarie o adottive.

In particolare, tale attività istituzionale sarà svolta in prevalenza nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’educazione, della formazione, della beneficenza, nonché nei settori ad essi connessi.

Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari. In particolare, essa potrà:

- a) finanziare e sostenere l’attività del “Centro di aiuto al bambino maltrattato ed alla famiglia in crisi - ONLUS” di Milano o di altri analoghi centri costituiti in forma di ONLUS;
- b) gestire servizi socio - assistenziali a favore delle famiglie in crisi e dei minori maltrattati in forma convenzionata con gli enti pubblici;
- c) promuovere o finanziare specifici progetti di prevenzione ovvero di intervento a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, violenze, abbandono e abusi sessuali, tanto per un primo e pronto intervento di emergenza, quanto per più articolato percorso di aiuto ed assistenza, su richiesta degli interessati ovvero per disposizione della Magistratura, dei Servizi Sociali o di altre autorità competenti;
- d) raccogliere le segnalazioni da parte della cittadinanza, intervenendo direttamente ovvero, eventualmente, provocando i più opportuni provvedimenti delle autorità competenti ovvero finanziare interventi o progetti di tal genere;
- e) svolgere un’attività diagnostica e di supporto nei confronti dei genitori in crisi ed in gravi difficoltà patologiche e socio - ambientali ovvero finanziare interventi o progetti di tal genere;
- f) svolgere attività di ricerca e formazione - in via connessa e riservata agli operatori della Fondazione - per sensibilizzare e prevenire le situazioni di disagio oggetto del proprio scopo istituzionale ovvero finanziare

interventi o progetti di tal genere.

La Fondazione non persegue scopi di lucro e non può ripartire utili in alcuna forma, neppure in sede di liquidazione, se non nei limiti ed alle condizioni fissati dalla legge e dal D. Lgs. 460/97.

### Art. 3 — Altre attività strumentali e connesse

In via strettamente strumentale e connessa al perseguimento degli scopi principali e nei limiti stabiliti dalla legislazione in tema di ONLUS, la Fondazione potrà:

- a) sollecitare possibili sovvenzionatori pubblici e privati, anche attraverso campagne e manifestazioni pubbliche del più ampio genere, rispetto agli scopi istituzionali;
- b) organizzare eventi culturali, concorsi, convegni, mostre, spettacoli, concerti, al fine di promuovere e divulgare l’attività assistenziale istituzionale;
- c) diffondere pubblicazioni inerenti la propria attività, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- d) promuovere contatti, accordi, e convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e privati, aventi scopi ed attività similari o di interesse comune.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

### Art. 4 — Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di Dotazione è costituito dal conferimento iniziale e da ogni altro bene o diritto ad esso successivamente conferito o imputato per deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio potrà disporre del Fondo di Dotazione solo con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei propri membri in carica.

Il Fondo di Gestione è costituito dalle rendite del Patrimonio, dagli altri cespiti, liberalità, entrate, diritti e risorse patrimoniali, di qualunque genere, destinati all’attività istituzionale, alle spese di gestione ed alle erogazioni. Gli organi della Fondazione dispongono del Fondo di Gestione in forza degli ordinari poteri di deliberazione e nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo annuale.

Il Patrimonio è esclusivamente destinato al perseguimento dell’attività istituzionale e la Fondazione non può ripartire utili in nessuna misura, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 460/1997.

Quali strumenti di perseguimento degli scopi istituzionali, saranno possibili finanziamenti ed erogazioni all’Associazione CAF Onlus di Milano, nonché ad altre strutture ONLUS similari per scopi e attività, i cui statuti o regolamenti proibiscano tassativamente, a loro volta, la ripartizione degli utili, sempre nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 460/97.

L’anno di esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre e la consistenza del Patrimonio, nonché il risultato della gestione saranno annualmente rappresentati nel bilancio consuntivo sottoposto all’approvazione del Consiglio entro il mese di maggio e saranno sottoposti a revisione contabile, nei casi previsti dalla legge o deliberati dal medesimo Consiglio.

#### Art. 5 — Partecipanti della Fondazione

Sono Partecipanti della Fondazione il Fondatore e gli Aderenti.

È Fondatore l'Associazione CAF Onlus di Milano, per iniziativa del quale è sorta la Fondazione.

Sono Aderenti le persone fisiche ed i soggetti collettivi, gli enti o le società, di qualunque genere, pubblico e privato, che abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio, a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato, a fronte dell'impegno di sostenere o finanziare l'attività della Fondazione, nella forma e nella misura concordata con il Consiglio.

L'ammissione di nuovi Aderenti può essere deliberata dal Consiglio solo col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri.

Per gravi motivi connessi all'insorgere di un forte pregiudizio per il proficuo svolgimento dell'attività istituzionale, il Consiglio, previa contestazione in contraddittorio con l'interessato, può revocare la qualifica di Partecipante col voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri, senza che l'ex-Partecipante sia esonerato dal proseguire o effettuare nei confronti della Fondazione la prestazione o la parte di essa non ancora adempiuta.

I Partecipanti esercitano le prerogative di nomina e di vigilanza previste dal presente Statuto.

#### Art. 6 — Organi della Fondazione

Sono organi essenziali della Fondazione: il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente ed il Comitato Direttivo.

Sono organi eventuali, costituiti con deliberazione del Consiglio: il Presidente ed i Consiglieri Onorari, il Collegio Scientifico, il Comitato d'Onore e il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche della Fondazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese nei limiti fissati dalla legge anche in materia di ONLUS.

#### Art. 7 — Consiglio

Nei termini e nelle forme meglio fissati dagli Articoli del presente Statuto, competono al Consiglio i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio delibera:

- a) l'approvazione delle proposte di modificazione dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) le determinazioni sull'imputazione e sull'impiego dei beni e dei diritti ricompresi nel Fondo di Dotazione in osservanza del disposto di cui alla lettera d) comma 1, del D. Lgs. n. 460/97;
- c) l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti;
- d) la nomina di nuovi Consiglieri, allorché il Partecipante che vi abbia diritto non vi provveda;
- e) la nomina e la revoca del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri del Comitato Direttivo, di eventuali procuratori della Fondazione per singoli o più atti, nonché del Presidente Onorario e di uno o più Consiglieri Onorari;
- f) la dichiarazione di revoca o decadenza dei propri membri, nei casi previsti dal presente Statuto o dalla legge;

- g) l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- h) la definizione dei poteri massimi di spesa e delle altre deleghe conferite al Comitato Direttivo;
- i) la definizione delle linee programmatiche e di indirizzo della Fondazione, anche relativamente alle eventuali erogazioni;
- j) l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione, compresa l'accettazione di lasciti ed eredità, in questo caso sempre e solo con beneficio d'inventario;
- k) la deliberazione sulle altre questioni rimesse dal Comitato Direttivo o non espressamente demandate ad altro organo della Fondazione.

#### Art. 8 — Composizione del Consiglio

Il Consiglio è costituito da un numero variabile di Consiglieri, in funzione del numero dei Partecipanti. In particolare:

- a) l'Associazione CAF Onlus di Milano designerà cinque Consiglieri ed un ulteriore numero di Consiglieri uguale al numero degli altri Partecipanti;
  - b) ciascun Partecipante designerà un Consigliere.
- Qualora il soggetto tenuto alla nomina non provvedesse entro un mese dalla richiesta, provvederanno in sua vece, per cooptazione, i Consiglieri uscenti.

I Consiglieri durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno del loro mandato. Alla scadenza possono essere confermati.

Il Consigliere decade anticipatamente per impossibilità permanente o per dimissioni, ovvero se il soggetto che lo ha designato perde la qualifica di Aderente.

Per gravi motivi anche connessi all'insorgere di un forte pregiudizio per il proficuo svolgimento dell'attività istituzionale, un Consigliere può essere revocato, previa contestazione dell'addebito in contraddittorio, con deliberazione approvata dai due terzi degli altri Consiglieri in carica.

La nomina di ulteriori membri onorari ai sensi del successivo art. 13 è rimessa alla discrezionalità del Consiglio. Le cariche sono gratuite, salvi i rimborsi delle spese nei soli limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97 e successive integrazioni o modificazioni.

#### Art. 9 — Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e ogni qual altra se ne ravvisi la necessità per iniziativa del Presidente, che lo presiede e ne disciplina i lavori. La riunione del Consiglio Direttivo può essere altresì provocata con mozione scritta recante le specifiche questioni da trattare ed approvata da almeno un quarto dei Consiglieri, ovvero con deliberazione motivata del Comitato d'Onore.

La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute sono comunicati ai Consiglieri per iscritto, con qualunque mezzo idoneo, anche telefax o posta elettronica, e con quattro giorni liberi di anticipo. Tuttavia, nei casi urgenti, il preavviso, anche semplicemente telefonico, può essere ridotto a 24 ore.

Per la validità delle adunanze è prescritta la presen-

za della maggioranza assoluta dei membri in carica. Il Consigliere in eventuale conflitto di interessi deve darne notizia e partecipa alla seduta, ma si astiene dalla votazione e non è computato ai fini del quorum deliberativo, così come non è computato il Consigliere eventualmente sospeso.

Alle adunanze possono essere ammessi anche eventuali terzi in grado di riferire sugli argomenti posti in discussione.

Sono valide le adunanze in video-conferenza o in tele-conferenza, purché i mezzi utilizzati consentano al Presidente la verifica degli interventi e dei voti, ed assicurino un'effettiva partecipazione alla discussione, in tempo reale.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa determinazione del Presidente o della maggioranza dei presenti, e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, quando non diversamente prescritto dalla legge o dal presente Statuto. Delle adunanze viene redatto un sintetico processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, con l'annotazione degli argomenti discussi, delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta.

#### *Art. 10 — Presidente*

Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i Consiglieri nominati dall'Associazione CAF Onlus, ovvero, quando ciò non fosse possibile, fra gli altri Consiglieri. Il Presidente così nominato resterà in carica fino alla cessazione del Consiglio che lo ha eletto. Alla scadenza, potrà essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Fondazione; firma gli atti; presiede gli organi collegiali, convocandone le adunanze, fissandone l'ordine del giorno e disciplinandone i lavori; promuove e cura l'attuazione delle deliberazioni; dirige gli uffici e il personale della Fondazione; esercita le altre prerogative delegategli dal Consiglio o dal Comitato Esecutivo.

Nei casi urgenti, possibilmente sentiti gli altri Consiglieri, il Presidente compie gli atti necessari alla salvaguardia degli interessi della Fondazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio o del Comitato rispettivamente competenti.

#### *Art. 11 — Vicepresidente*

Il Vicepresidente verrà eletto dal Consiglio fra i propri membri effettivi e resterà in carica fino alla cessazione del Consiglio che lo ha eletto. Alla scadenza, potrà essere riconfermato.

Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché le altre funzioni a lui delegate dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo ovvero dal Presidente medesimo.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio annotata nel Registro delle persone giuridiche, la rappresentanza legale spetta ordinariamente anche al Vicepresidente, in via disgiunta dal Presidente ed a prescindere dalla assenza o impossibilità di questi.

In caso di impossibilità anche del Vicepresidente, in

estremo subordine, le funzioni vicarie del Presidente saranno provvisoriamente svolte da un Consigliere designato dagli altri membri del Consiglio.

#### *Art. 12 — Comitato Direttivo*

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero dispari di Consiglieri, non superiore a tre, designati dal Consiglio.

Il Comitato Direttivo:

- a) istruisce ed attua le deliberazioni del Consiglio;
- b) esercita i poteri di ordinaria amministrazione nonché quelli di straordinaria amministrazione espressamente delegati dal Consiglio;
- c) elabora i piani di attività e di impiego delle risorse della Fondazione, secondo le linee generali stabilite dal Consiglio;
- a) vigila sull'attività del Collegio Scientifico di cui nomina i componenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto e stabilisce le proprie regole di funzionamento, improntate a criteri di efficacia, flessibilità e speditezza, anche in deroga al procedimento collegiale di adozione delle deliberazioni e con ricorso alle comunicazioni e mozioni comunicate ed approvate per via telematica e informatica.

Il Comitato può anche delegare a ciascuno dei propri componenti singoli affari o determinate aree di competenza, fra cui la direzione dell'attività dell'ente, salvo esso non ritenga di affidare tale responsabilità ad un soggetto esterno.

Il Comitato, salvo diverso avviso del Consiglio, può nominare procuratori speciali e generali della Fondazione, ad negotia e ad lites.

Il Comitato riferisce dell'andamento della gestione della Fondazione ad ogni adunanza del Consiglio, ovvero prima, quando ve ne sia la necessità.

Su mozione scritta recante il nome del successore, il Consiglio, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, può revocare il Presidente ovvero uno o più membri del Comitato Direttivo.

#### *Art. 13 — Tesoriere, Segretario, Direttore Scientifico*

Il Tesoriere, se nominato, sovrintende alla gestione del Patrimonio, nonché alla corretta rendicontazione delle entrate e delle uscite.

Il Segretario, se nominato, provvede agli adempimenti burocratici e di segreteria e redige i verbali degli organi collegiali. Esercita le altre funzioni esecutive eventualmente delegategli dal Consiglio e dal Comitato. Nell'eventualità in cui il Segretario non sia nominato, la redazione dei processi verbali delle adunanze è curata dal Presidente, anche tramite persona di propria fiducia.

Quando lo ritenga opportuno, il Comitato Direttivo può affidare a uno o più dei propri componenti, ovvero a soggetti esterni di qualificata preparazione la direzione scientifica delle attività promosse dalla Fondazione. In questo caso, la deliberazione di nomina stabilisce poteri e prerogative del Direttore Scientifico.

#### Art. 14 — Collegio Scientifico

Previa autorizzazione del Consiglio, il Comitato Direttivo, quando lo ritenga opportuno, può costituire un Collegio Scientifico, nominandone e revocandone discrezionalmente i componenti i quali, in ogni caso, decadono alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha eletti.

Il Collegio Scientifico è organo consultivo e propulsivo e formula al Comitato Direttivo proposte e pareri sull'attività scientifica della Fondazione.

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione, salvo che il Comitato Direttivo non ritenga di affidarne la direzione ad altri. Le altre regole di funzionamento sono stabilite dal medesimo Collegio privilegiando criteri di efficacia, flessibilità e speditezza, anche in deroga al procedimento collegiale di adozione delle deliberazioni e con ricorso alle comunicazioni e mozioni comunicate ed approvate per via telematica ed informatica.

Salvo espressa autorizzazione del Comitato Direttivo, il Collegio Scientifico non dispone di poteri di spesa e non può impegnare la Fondazione verso i terzi.

#### Art. 15 — Presidente e Consiglieri Onorari

Il Consiglio può altresì eleggere un Presidente onorario e alcuni Consiglieri onorari, in numero complessivo non superiore alla metà dei membri effettivi, scelti fra i sostenitori della Fondazione, ovvero tra soggetti in grado di fornire alle discussioni del Consiglio un particolare contributo di esperienza nei settori istituzionali della Fondazione, ovvero relativamente all'amministrazione e alla gestione. I membri onorari partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo non vincolante.

Anche i membri onorari decadono con il Consiglio che li ha eletti, salvo revoca anticipata, rimessa al discrezionale volere del Consiglio. Alla scadenza possono essere confermati.

#### Art. 16 — Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore è un organo di rappresentanza onorifica costituito allorché il Consiglio ne ravvisi l'opportunità. In questo caso, ne fanno parte i Partecipanti, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che non siano già Consiglieri, nonché le altre persone discrezionalmente designate dal Consiglio, in ragione dei loro meriti nei campi d'intervento della Fondazione.

Il Comitato d'Onore viene rinnovato da ogni Consiglio, all'atto del proprio insediamento, salva la facoltà di conferma dei membri precedenti.

Il bilancio consuntivo annuale è comunicato ai membri del Comitato d'Onore i quali, senza intralcio per l'attività istituzionale, possono chiedere di esaminare i documenti e gli atti della Fondazione.

I singoli membri del Comitato d'Onore possono trasmettere al Consiglio pareri e raccomandazioni non vincolan-

ti, anche con riferimento ai criteri di gestione ovvero a singole operazioni o determinazioni.

Anche per adesione progressiva ad una mozione individuale scritta, la maggioranza dei membri del Comitato d'Onore può provocare la convocazione del Consiglio, qualora ne ravvisi motivi di particolare gravità.

#### Art. 17 — Revisore dei conti

Quando appaia opportuno o sia prescritto dalla legge, il Consiglio nomina un Revisore dei Conti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, in carica tre anni e confermabile alla scadenza.

Il Revisore dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio ed esercita le funzioni di controllo contabile sulla Fondazione, riferendo al Consiglio le proprie valutazioni sul bilancio.

#### Art. 18 — Modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto

Le proposte di modificazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto potranno essere approvate dal Consiglio col voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica, espresso in due successive adunanze convocate con intervallo non inferiore ad un mese.

Le modificazioni saranno efficaci una volta ratificate dalla Pubblica Amministrazione preposta al controllo sulla Fondazione, anche nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 460/97.

#### Art. 19 — Liquidazione

La liquidazione volontaria per impossibilità di raggiungimento dello scopo dovrà essere approvata dal consiglio col voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica, espresso in due successive adunanze convocate con intervallo non inferiore ad un mese.

La delibera potrà prevedere la nomina di uno o più liquidatori che entreranno in carica con le dimissioni del Consiglio.

In caso di scioglimento, il saldo attivo della liquidazione sarà devoluto nel rispetto dell'art. 10, comma 1, lettera f, del D. Lgs. 460/97, sentita l'Autorità preposta alle ONLUS, ai fini di solidarietà sociale ovvero ad altri enti analoghi rivestenti la qualifica di ONLUS.

#### Art. 20 — Rinvio alle norme

Per quanto non contemplato o non derogato dal presente Statuto, si osservano le norme relative agli Enti con personalità giuridica di diritto privato ed alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

I rinvii operati al D. Lgs. n. 460/1997 si intendono estesi alle norme di attuazione, nonché alle successive integrazioni e modificazioni.